COMUNE DI USTICA

PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 09 del 20/01/2021

Oggetto : Attribuzione delle Indennità di carica agli Amministratori.

L'anno duemila VENTUNO il giorno VENTI del mese di Gennaio alle ore 13,40 e seguenti, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale tramite modalità telematiche ai sensi
dell' art. 7, comma 1 del D.L. 17/03/2020, n. 18 e della Determinazione Sindacale n. 8 del 24/04/2020.

			PRESENTE	ASSENTE
1.	Militello Salvatore	- Sindaco -	p	
2.	Salvatore Compagno	- Assessore -	p	
3.	Daidone Beatrice	- Assessore -	p	
4.	Bruno Vincenzo	Assessore	p	
5.	Cannilla Leonardo	Assessore	p	
		TOTALE	5	

Presiede il Sindaco Salvatore Militello Con l'assistenza del Segretario Dott. Ernesto Amaducci in modalità telematica.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto per quanto concerne la regolarità tecnica.
- Il responsabile della Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. nr. 30/2000 hanno espresso parere FAVORERVOLE

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: ATTRIBUZIONI DELLE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI.

VISTA la Legge Regionale 26/6/2015 n. 11 rubricata: *"Disposizioni in materia di composizione deiConsigli e delle Giunte comunali, gli status degli amministratori locali e di Consigli Circoscrizionali.*
Disposizioni varie", che all'art. 2 comma 1 testualmente recita: *"A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle incjennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23dicembre 2000 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001* a *500.000 abitanti* è *così rideterminata: da 30.001* a *200.000 abitanti e da 200.001* a *500.000 abitanti. AlPresidente del Consiglio Comunale è attribuita un'indennità pari aquella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica. ( )"*

DATO ATTO che con l'art. 57-*quater*, comma 1, del Dl. n. 124/2019, è stato inserito nel testo dell'art. 82 del Tuel il nuovo comma 8-*bis*, in vigore dal 25 dicembre 2019, per cui "*la misura dell'indennità di funzione (...) spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3mila abitanti è incrementata fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti*". Invece, per quanto riguarda le indennità da corrispondere al Vice-Sindaco e agli Assessori, l'art. 82, comma 8, lett. c), del Tuel, dispone che questi emolumenti vadano determinati "*in rapporto alla misura*" dell'indennità stabilita per il Sindaco.

CONSIDERATO, quindi, che per il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori, l'importo dell'indennità mensile viene ad essere determinato in forza di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del D.M. n. 119/2000.

VISTO l'art. 18 comma 1 della legge regionale n.30/2000 nel testo vigente che testualmente recita: "I *sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, I presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati* a *richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se* a *domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono* a *proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo22";*

RILEVATO che l'art. 19 c. 2 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., recita che " *(...)L'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa ()"*

PRECISATO che l'indennità di funzione compete, senza il dimezzamento, agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

- Lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 18 c. 1 della L.R. 30/2000 es.m.i.;

- Lavoratori che si trovano nella posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo in cui si trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni - C.d.S. sez. VI, 15 marzo 2007 n.253);
- Lavoratori autonomi edimprenditori;
- Pensionati;
- Casalinghe;
- Studenti;
- Militari;
- Privi di occupazione

DATO ATTO che, per quanto attiene gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, l'art. 22 della legge regionale n. 30/2000 testualmente recita:
"1. L'amministrazione locale prevede a *proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di unioni di comuni, di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore* a *diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo18, per i presidenti idei consigli dei comuni con popolazione superiore* a *cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti* dei consigli circoscrizionali, nel caso in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.
2. A favore degli amministratori locali, che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili secondo quanto previsto dalla normativa statale. Con decreto degli Assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e per il bilancio e le finanze sono stabiliti i *criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto* o *continua ad essere iscritto alla datadell'incarico.*
3. L'amministrazione locale provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo de/l'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da partedell'amministratore.
4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica quanto previsto dalla normativa statale.(omissis)"

DATO ATTO che, limitatamente al pagamento della quota forfettaria annuale prevista dal comma 2 del citato art.22 per gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, i pareri della Corte dei Conti Sezioni Regionali di controllo per la Basilicata n. 3/2014/PAR del 15 gennaio 2014, per la Liguria n. 16/2014/PAR del 3 marzo 2014, per la Lombardia n. 95/2014/PAR del 4 marzo 2014, per il Molise n.32/2016/PAR del 17 febbraio 2016 e, in ultimo, del Ministero dell'Interno (cfr. parere del 9 aprile 2014 Class. n. 15900/TU/086), interpretano l'art. 86, commi 1 e 2 del TUEL (per la regione Sicilia, l'art. 22 della legge regionale n. 30/2000) e sanciscono l'obbligo per l'Ente Locale di versare i contributi assistenziali e previdenziali solo per gli Amministratori lavoratori autonomi che rinunciano espressamente all'espletamento dell'attività lavorativa;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 1O per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia; che tale normativa si applica anche agli enti della Regione Sicilia in quanto norma di coordinamento della finanza pubblica;

ATTESO che la Corte dei Conti- Sez. Autonomie, 21 gennaio 2010, n. 6 aveva risolto la questione, già esaminata da svariate corti territoriali, inerente la vigenza dell'art. 1, comma 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30 settembre 2005, nel senso di non considerare vigente tale disposizione.

DATO ATTO, altresì, che le sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione N. 1/2012 richiamano l'attenzione sulla circostanza che il taglio del 10% disposto nel 2005 ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005, non avesse un'operatività limitata nel tempo, trattandosi, invece, di norma «strutturale», ancora operante. Il Ministero dell'Interno non ha, a tutt'oggi, ottemperato alle disposizioni dell'articolo 5, comma 7, della legge 122/2010, ai sensi del quale il Viminale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma, avrebbe dovuto diminuire gli importi di indennità e gettoni, per un periodo non inferiore a tre anni, in percentuali variabili a seconda delle dimensioni e della tipologia degli enti. Pertanto oggi, nelle more dell'emanazione di detto decreto, si è in carenza assoluta di una regolamentazione certa, stabile ed aggiornata che scongiuri possibili interventi interpretativi, come quelli della magistratura contabile sopracitato e modificare anche letture di norme considerate consolidate.

PRECISATO che le indennità di funzione e i gettoni di presenza sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Elenca, infatti, l'art. 50 del Tuir, alla lett. g), fra tale tipologia di redditi le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 (indennità per i consiglieri regionali, provinciali, comunali) e 135 (giudici della Corte Costituzionale) della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (amministratori locali: sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali) nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica.

VISTO il D.M. n. 119/2000, recante: "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265." che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000;

VISTI, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;

- l'articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente,ovvero:
  -5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;

-3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
-2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fa scia demografica;

- L'articolo 4 comma 2 che così recita: "Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, e' corrisposta una indennita' mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il Sindaco.

- L' articolo 4 comma 7 che così recita "Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti e fino a 5.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

- L' articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 11/2015 che estende a tutti i comuni siciliani quanto prescritto dal comma 3 dell' articolo 5 del D.M. 119/2000, per cui I' indennità spettante al Presidente del Consiglio è pari a quella spettante agli Assessori dei comuni della stessa classe demografica, ovvero nel caso di specie il 15 % di quella spettante al Sindaco;

VISTI in proposito il parere del Ministero dell'interno in data 20/01/2009 n. 15900/TU/82 il quale, in ordine alle suddette norme, chiarisce come "dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'articolo 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'articolo 2 del citato regolamento";

VISTO l'art. 10 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che testualmente recita:
"1. *A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.*

VISTO l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
" *L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore* a *trenta mesi';*

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2000 in data 5 giugno 2000, pubblica sulla G .U. n. 140 del 17 giugno 2000 che, fra l'altro in ordine all'argomento recita:
" *L'indennità di fine mandato spettante* a *sindaci e presidenti di provincia, pari ad una indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato, va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno";*

VISTO l'articolo 7, comma 2, lettera e) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ove è testualmente disposto:

"2. *In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno. l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo* a *quello dell'inadempienza:*
e) è tenuto a *rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 delcitato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010."*

PRESO ATTO, per ultimo, che con circolare n. 2/2018 del 1.2.2018, il Dipartimento Regionale delle Autonomie locali ha impartito indicazioni operative per l'applicazione della nuova normativa, precisando:

- che gli importi di cui alla tabella A) allegata al DM 119/2000 costituiscono la misura massima dell'indennità difunzione;

- che non risultano più applicabili a tali importi gli incrementi ISTAT di cui al O.An. 463 del 29.2.2008;

- che, invece, risultano applicabili -sussistendone i presupposti la cui verifica è soggetta ad attestazione annuale - le maggiorazioni di cui all'art. 2 del citato D.M. 119/2000;

- che risulta ancora vigente l'obbligo di provvedere alla riduzione del 10% dell'indennità di funzione, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 23.12.2005, n.266, secondo la ricostruzione che di tale norma ha effettuato la Corte dei Conti con deliberazione n. 1del12.1.2012 sopra richiamata;

TENUTO CONTO che

- E' stato approvato con la deliberazione consiliare n. 41 del 19.11.2020 è stato approvato il Conto Consuntivo 2019;

- Avendo una popolazione residente di 1302 abitanti (al 31/12/2019) rientra, ai fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale e al Presidente del Consiglio Comunale nella fascia demografica compresatra3.001 e 5.000 abitanti;

- Che ai fini della verifica dei parametri di cui all'art.2 del DM 119/2000 occorre prendere a riferimento la popolazione al 31/12/2019 pari a 1302

- Che per quanto concerne l'applicazine delle maggiorazioni previste dall' articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c) ricorrono le condizioni per l'applicazione di tutte le maggiorazioni.

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente proposta;

2. Di istituire le indennità massime spettanti ai sensi del DM. 119/2000 al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e conseguentemente, anche al Presidente del Consiglio Comunale, con la riduzione del 10% stabilita dall'art.1, comma 54, della legge 266/2005 e con gli aumenti consentiti dalla situazione dell'Ente previsti dall'art. 2 comma 1 del citato decreto come segue:

indennità base del Sindaco di cui all'articolo 1) del D.M. 119/2000 1333.00*85% (art. 82 tuel)	€	2.466,00
maggiorazione del 5% di cui all' art. 2) lett. a) del D.M. 119/2000	€	123,30
maggiorazione del 3% di cui all' art. 2) lett. b) del D.M. 119/2000	€	73,98
maggiorazione del 2% di cui all' art. 2) lett. c) del D.M. 119/2000	€	49,32
subtotale	€	2.712,60
riduzione del 10% di cui alla legge 266/2005	€	271,26

indennità lorda spettante al Sindaco € 2.441,34

indennità lorda spettante al Vice Sindaco pari al 20% di quella del Sindaco € 488,26

indennità lorda spettante agli Assessori pari al 15% di quella del Sindaco € 366,20

indennità lorda spettante al Presidente del Consiglio pari a quella degli Assessori €366,20

3. Di dare atto che alle indennità sopra riportate verranno applicate le eventuali riduzioni previste dalla vigente normativa sulla base delle singole posizioni lavorative o professionali, nonché delle rinunce che già sin da ora il Sindaco e Vicesindaco dichirano espessamente di rinunciare;

4. Di dare atto che a fine mandato l'indennità del Sindaco è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno e, in ogni caso, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trentamesi;

5. Di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti di legge.

IL Responsabile del Procedimento
F.to Maria Concetta Natale

IL Responsabile del I Settore

F.to Dr. Avv. Ernesto Amaducci

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO l'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
ESAMINATA la proposta sopra citata:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Avv. Ernesto Amaducci

==========
===

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO L' art.12 L.R. n. 30/2000;
ESAMINATA la sopra citata

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Marco Rizzo

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: **"ATTRIBUZIONI DELLE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI"** – di cui infra, e che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

VISTA la Legge 08.06.1990, n.142, come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi Regionali e le circolari emanate dall'Assessorato Regionale degli EE.LL. in materia;

RILEVATA la competenza di quest'Organo circa l'adozione del presente atto deliberativo, ai sensi delle norme sopra richiamate;

RILEVATA, altresì, che in ordine alla presente proposta sono stati resi i sopracitati pareri di cui all'art. 53 comma 1, della legge 142/90, come recepito dalla Regione Siciliana con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'attestazione relativa alla copertura finanziaria della spesa di €. 13.000,00 che con il presente atto viene assunta, resa da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 55, comma 5 della l. 142/90, come recepito dalla L.R. 48/91;

VISITO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni;

AD UNANIMITA' di voti resi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) - ***APPROVARE*** la proposta di deliberazione di cui infra, ad oggetto: **"ATTRIBUZIONI DELLE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI"** per le motivazioni nella stessa riportate.

2) – ***DICHIARARE*** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

L'ASSESSORE ANZIANO	IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Salvatore Compagno	Salvatore Militello	Dott. Ernesto Amaducci

E copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo Segretario Comunale _Dott.. Ernesto Amaducci

COMUNE DI USTICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conferma attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal_____ al_____Rep._____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Lì _____

Il Messo Comunale

Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20 01 2021 Perché decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91).

Lì 20 01 2021 Il Segretario Dott.Ernesto Amaducci

COMUNE DI USTICA

La presente viene trasmessa all'Ufficio di Ragioneria, dopo la pubblicazione, per i provvedimenti di propria competenza.

Per ricevuta, lì_____

IL RAGIONIERE CAPO

_____

La presente deliberazione, esecutiva, viene trasmessa agli Uffici di competenza per gli adempimenti consequenziali.

Per ricevuta, lì_____

Il Responsabile del Settore

_____